



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2018/2019

N. 141 del 21/05/2019

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

IL RETTORE

- Visto** il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";
- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il D. R. n. 153 del 20 aprile 2018 "Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma";
- Visto** il D.R. n. 50 del 5 marzo 2008 "Decreto approvazione Regolamento Brevetti";
- Vista** la delibera del Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 3 aprile 2019;
- Vista** la delibera del Comitato Esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 17 aprile 2019;
- Ritenuto** necessario emanare il Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale;

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Il Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale allegato al presente decreto annulla e sostituisce il regolamento di cui al D. R. n. 50 del 5 marzo 2008 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 21 maggio 2019

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)



Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

Allegato

D.R. n. 141 del 21/05/2019

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della disciplina

Il presente Regolamento, in conformità allo statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e alla normativa di settore, disciplina la tutela della Proprietà Intellettuale (di seguito denominata "PI") e, in particolare, la protezione dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti dall'Inventore, come definito nel successivo art. 2 del presente Regolamento, operante nell'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito denominata "Università").

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si applicano le definizioni riportate a seguire:

- Area Ricerca: l'area amministrativa di supporto alle attività del CIR e della DRU.
- Brevetto: brevetto per invenzione industriale o modello di utilità, ad esempio di prodotto, di dispositivo, di procedimento, di metodo e di uso, brevetto per novità vegetali, topografia dei prodotti a semiconduttori e, in generale, tutte le privative idonee a tutelare un'invenzione come sopra definita, incluse le relative domande di concessione o registrazione, in qualsiasi paese del mondo.
- CIR: Centro Integrato di Ricerca. Struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà Dipartimentali.
- Commissione: commissione eventualmente istituita per la valutazione della protezione dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti dall'Inventore, il cui ruolo viene attualmente ricoperto dalla Direzione Ricerca Universitaria.
- Diritti sull'Invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione e diritto morale dell'Inventore, incluso il deposito dei relativi brevetti, di esserne riconosciuto autore.
- DRU: Direzione Ricerca Universitaria. Ha funzioni autorizzative e supervisiona la gestione del CIR.
- Inventore: l'autore o gli autori di un'Invenzione come sopra definita: professore, ricercatore, assegnista, dottorando, specializzando, studente, visiting student/professor/researcher, tesista, soggetto affiliato, borsista, stagista, personale tecnico-amministrativo e collaboratore, a qualsiasi titolo, dell'Università.



- **Invenzione:** ogni risultato utile dell'attività di ricerca che abbia una applicabilità industriale e/o pratica diretta o indiretta e che sia, a titolo esemplificativo e non esclusivo, soggetta ad essere tutelata come invenzione industriale, Certificato Complementare di Protezione, modello di utilità, varietà vegetale, cellulare e animale, topografia dei prodotti a semiconduttori.
- **Responsabile di Unità di Ricerca:** l'Addetto alla Ricerca Responsabile dell'Unità di Ricerca e del personale a essa afferente.
- **Spese brevettuali:** ogni spesa effettivamente sostenuta per il deposito di una domanda di Brevetto e, in generale, per la tutela di un'Invenzione come sopra definita incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese imputabili alla prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione del titolo, quelle di mantenimento del Brevetto, quelle imputabili alle relative estensioni/nazionalizzazioni, quelle sostenute nelle eventuali procedure di opposizione promosse o subite, quelle sostenute per difendere in giudizio e/o dinanzi a qualsiasi ufficio, quelle sostenute per la valorizzazione dell'Invenzione anche in collaborazione con soggetti o intermediari di ricerca, per le ricerche di anteriorità e analisi, di potenzialità di mercato, di partecipazione ad eventi/convegni per la preparazione di materiale promozionale.
- **Spin-off:** come definita nel "Regolamento per la disciplina dei Rapporti tra UCBM e aziende spin-off".
- **TTO:** Ufficio Trasferimento Tecnologico afferente all'Area Ricerca dell'Università.
- **Unità di Ricerca:** le Unità di Ricerca che operano all'interno delle Facoltà Dipartimentali dell'Università dedicate al coordinamento e allo svolgimento delle attività di ricerca in specifici ambiti, riconducibili a uno o più settori scientifico-disciplinari, come dettagliato nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 3 – Finalità in materia di ricerca applicata

L'Università, in armonia con i principi che hanno ispirato la sua istituzione, tramite le Facoltà Dipartimentali e il Centro Integrato di Ricerca (CIR), intende:

- i. promuovere la ricerca applicata anche in collaborazione con imprese ed enti terzi;
- ii. favorire la brevettazione dei risultati della ricerca e, quando titolare, la valorizzazione economica, anche attraverso l'attivazione e l'accompagnamento di aziende spin-off universitarie;
- iii. stimolare negli Inventori dell'Università una mentalità scientifica orientata alla tutela della PI e alla protezione dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti;
- iv. far partecipare in misura rilevante gli Inventori alle utilità derivanti dalla valorizzazione del brevetto stesso.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a ogni innovazione e risultato di attività di ricerca, suscettibile



di formare oggetto di brevetto per invenzione e/o modello di utilità o di qualsiasi ulteriore diritto di PI realizzata da tutti gli Inventori come definiti nell'art. 2 nell'ambito di attività di ricerca scientifica e/o di formazione, promosse dall'Università, e/o avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università, e/o di risorse economiche da essa amministrate.

2. L'ambito di applicazione del presente Regolamento si estende anche a diritti di PI diversi dal Brevetto (definito nell'art. 2) ove tale estensione sia compatibile con le norme del Codice di Proprietà Industriale, del Codice civile e delle Leggi speciali (tra le quali, a mero titolo esemplificativo, la Legge sul Diritto d'Autore) e con gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti coinvolte.

TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELL'INVENZIONE

Art. 5 – Titolari

1. Ai sensi dell'art. 65(1) c.p.i., quando un'Invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego o di altra forma di collaborazione con l'Università, l'Inventore può disporre dei Diritti sull'Invenzione, in particolare depositare una domanda di brevetto a propria titolarità oppure proporre il deposito all'Università, con titolarità esclusiva dell'Università o condivisa con l'Inventore, con ogni onere e rischio a proprio carico, dandone comunicazione al TTO. In quest'ultimo caso, l'Università valuterà l'opportunità di procedere.
2. Nel caso in cui un'Invenzione rientrante nel campo di attività dell'Università sia realizzata dal personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato, quali ad esempio dipendenti dell'Università che non hanno tra le proprie mansioni abituali lo svolgimento di attività di ricerca, troverà applicazione la disciplina generale in materia di invenzioni dei dipendenti di cui all'art. 64 c.p.i. con particolare riferimento alle cosiddette invenzioni occasionali. Per la gestione dei diritti sull'invenzione si fa comunque riferimento al comma precedente previa valutazione della DRU.

Art. 6 – Ricerca finanziata da terzi

1. Ai sensi dell'art. 65(5) c.p.i., nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati diversi dall'Università, i diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione spettano all'Università, salvo diversa pattuizione contrattuale con il suddetto soggetto pubblico o privato. Resta fermo il diritto morale dell'Inventore al riconoscimento della paternità dell'Invenzione.
2. Nel caso di ricerche il cui ambito sia regolato da un contratto fra un soggetto finanziatore e l'Università, esso di norma dovrà disciplinare la titolarità dei diritti patrimoniali, prevedendo in alternativa che:
 - a) il diritto al Brevetto spetti interamente all'Università;
 - b) il diritto al Brevetto spetti interamente al soggetto finanziatore;
 - c) il diritto al Brevetto spetti congiuntamente all'Università e al soggetto finanziatore.





In quest'ultimo caso, nel contratto con il soggetto finanziatore saranno indicate le rispettive quote di titolarità, la suddivisione degli oneri e delle Spese Brevettuali e le facoltà di disposizione dei rispettivi diritti di ciascuna parte. In tutti i casi (a), (b) e (c) è fatto obbligo all'Inventore di sottoscrivere ogni documento, procura, atto sia necessario in qualsiasi giurisdizione per attribuire il Brevetto all'Università e/o al soggetto finanziatore, e l'Inventore si impegna a fornire collaborazione e assistenza nel procedimento di brevettazione, di cui al successivo art. 9, come pure di valorizzazione del Brevetto. L'Inventore è tenuto a dare comunicazione al TTO relativamente a ogni risultato inventivo suscettibile di essere oggetto di brevetto, o altro diritto di PI, conseguito nello svolgimento della ricerca finanziata da terzi.

Art. 7 – Spin-off universitari

Qualora l'invenzione sia conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società spin-off dell'Università, il regime giuridico, per quanto riguarda i diritti patrimoniali, sarà oggetto di specifici e separati accordi in conformità a quanto indicato nel Regolamento spin-off dell'Università.

TITOLO III – DEPOSITO DI BREVETTO A NOME PROPRIO

Art. 8 – Adempimenti e sfruttamento economico del brevetto

1. Nel caso in cui l'Inventore sia interessato a depositare il Brevetto a nome proprio o a titolarità di terzi, gli oneri sono i seguenti:
 - l'Università non si fa carico di alcuna spesa;
 - l'Inventore ha l'obbligo di dare comunicazione scritta entro un mese dal deposito della domanda di Brevetto al TTO, conformemente all'art. 65(1) c.p.i.
 - l'Università ha comunque il diritto, riconosciuto dalla legge, a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del Brevetto e, in generale, dei Diritti sull'Invenzione, secondo le modalità riportate nel comma 2 del presente articolo.
2. L'Inventore è tenuto, in base all'art. 65(2) c.p.i., a riconoscere all'Università una quota del 30% dei canoni o comunque dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione.
3. Ai sensi dell'art. 65(4) c.p.i., trascorsi i cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'Inventore, o i suoi aventi causa, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale e sempre che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisirà automaticamente il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, fatti salvi il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore.
4. Qualora l'Inventore decida di cedere a terzi i diritti patrimoniali sull'Invenzione, all'Università spetterà il diritto di prelazione; a tal fine, l'Inventore procederà a comunicare al TTO ciascuna offerta ricevuta da terzi entro 30 giorni dalla sua ricezione, precisando esattamente i corrispettivi, tutti i termini contrattuali, nonché l'identità degli offerenti. Qualora l'offerta dovesse contenere, anche solo in parte, una contropartita non espressa in termini pecuniari (quale, a titolo esemplificativo, conferimento dell'Invenzione in società anche di nuova costituzione, permuta,



donazione), l'Università si riserva la facoltà di sottoporre l'offerta alla valutazione di un terzo esperto. Ove all'esito di tale valutazione si riscontri una sostanziale differenza, le parti in buona fede negozieranno una procedura di arbitraggio per concordare una valutazione condivisa.

TITOLO IV – DEPOSITO DI BREVETTO A NOME DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9 – Procedura di brevettazione

1. I soggetti interessati a proporre il deposito di Brevetto a nome dell'Università devono attivare la procedura di brevettazione facendo presentare dall'Inventore, in accordo con il Responsabile dell'Unità di Ricerca alla quale afferisce, una proposta di brevetto al TTO. Tale Proposta dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'idea brevettuale sinteticamente descritta;
 - b) cognome/i e nome/i dell'Inventore specificandone il rapporto di ciascuno di essi con l'Università e il contributo dei singoli;
 - c) i risultati di una valutazione preliminare dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione (novità, originalità e industrialità) della ricerca effettuata dall'Inventore;
 - d) la descrizione dettagliata dell'Invenzione;
 - e) un esame volto a individuare i settori industriali, e i potenziali soggetti terzi, eventualmente interessati al Brevetto ivi incluse aziende spin-off dell'Università esistenti o costituende;
 - f) lo stato dell'arte sull'oggetto dell'Invenzione;
 - g) una dichiarazione di supporto da parte del/dei Responsabile/i di Unità di Ricerca cui l'Inventore si dichiara afferente.
2. La DRU, con il supporto del TTO, previo parere della Commissione, entro 45 giorni dalla presentazione della proposta deve esprimere parere motivato in merito all'opportunità di procedere con l'istruzione della richiesta di Brevetto e, solo in caso favorevole, istruisce la richiesta di Brevetto da inoltrare al Senato Accademico.
3. Il Senato Accademico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Brevetto, delibera e informa della decisione il TTO per i necessari adempimenti. In caso di delibera non favorevole del Senato Accademico, la Commissione, per il tramite del TTO, ne dà tempestiva comunicazione motivata all'Inventore che potrà decidere se depositare comunque l'Invenzione proposta a proprio nome con ogni onere a proprio carico.
4. In caso di delibera favorevole al deposito della domanda di Brevetto, le spese brevettuali graveranno sui fondi delle Unità di Ricerca a cui afferisce l'Inventore secondo la quota di titolarità dell'Università e/o in parte sul Fondo Brevetti di cui all'art. 15 del presente Regolamento. L'Inventore sottoscriverà il contratto di cessione di cui all'Allegato A del presente Regolamento.
5. In tutti i casi di deposito a titolarità totale o parziale dell'Università, è fatto obbligo all'Inventore di sottoscrivere ogni documento, procura, atto sia necessario, in qualsiasi giurisdizione, per attribuire il Brevetto all'Università e l'Inventore si impegna a fornire collaborazione e assistenza nel procedimento di brevettazione, come pure di valorizzazione del Brevetto.



Art. 10 – Valorizzazione dei diritti di PI

1. La Commissione, il TTO e l'Inventore si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative possibili per la valorizzazione dei diritti di PI dell'Università, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento sia di cessione dei medesimi.
2. Ai fini della valorizzazione dei diritti di PI dell'Università, la Commissione, il TTO e l'Inventore si impegnano a individuare i soggetti (enti pubblici e/o privati, società, ecc.) potenzialmente interessati allo sfruttamento dei risultati di PI dell'Università.
3. In particolare la Commissione, con il supporto del TTO, pubblicizza nella maniera più adeguata ed efficace la PI dell'Università presso soggetti potenzialmente interessati; la Commissione attiva, altresì, le procedure e svolge le trattative per la selezione dei soggetti a cui trasferire i diritti di PI nelle forme ritenute più opportune e alle migliori condizioni economiche, inoltrando le relative proposte al TTO per l'attività istruttoria finalizzata all'approvazione dell'organo di gestione dell'Università.
4. Qualora si riscontri l'insussistenza di condizioni idonee alla valorizzazione e sfruttamento di un diritto di PI, l'Università può decidere di abbandonare il titolo industriale ovvero di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento dello stesso.

Art. 11 – Adempimenti del TTO

Il TTO, oltre agli adempimenti previsti dal presente Regolamento:

1. supporta l'Inventore nella stesura della proposta di Brevetto ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento ed eventualmente della successiva domanda di Brevetto usufruendo, se necessario, delle consulenze di esperti interni o esterni all'Università;
2. cura il deposito della domanda di Brevetto per conto dell'Università;
3. previo eventuale studio di fattibilità realizzato in collaborazione con la/le Unità di Ricerca alla/alle quali afferisce l'Inventore, esprime pareri e intraprende azioni in merito:
 - all'estensione e al mantenimento in vita dei Brevetti a nome dell'Università;
 - agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei Brevetti dell'Università;
 - agli adempimenti previsti nell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 12 – Estensione, mantenimento e abbandono del Brevetto

1. L'Inventore, in accordo con il/i Responsabile/i della/e Unità di Ricerca alla/e quale/i afferisce, collabora con il TTO, anche a seguito del deposito della domanda di Brevetto da parte dell'Università, per il mantenimento in vita della privativa, fornendo, qualora si renda necessario, il proprio supporto nelle successive fasi della procedura.
2. A seguito del deposito della privativa industriale l'Università decide, sulla base dei fondi a disposizione e delle prospettive di valorizzazione, in ordine alle estensioni internazionali o



all'abbandono della stessa. In particolare, il Senato Accademico, sentito il parere della DRU per tramite del TTO, ne darà comunicazione all'Inventore. Nel caso di abbandono, l'Inventore potrà subentrare nella titolarità dei diritti brevettuali, fermo restando il riconoscimento all'Università della quota del 30% sugli eventuali canoni o proventi, come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento. Le spese relative all'atto di cessione ed alla relativa trascrizione saranno a carico dell'Inventore.

3. Qualora l'Università decida di non depositare le proprie domande di brevettazione in tutti gli Stati richiesti dall'Inventore, il TTO ne darà comunicazione scritta all'Inventore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo di deposito d'estensione negli Stati esclusi. Il TTO predisporrà, quindi, un atto per la cessione all'Inventore delle domande di brevettazione relative a detti Stati. In tal caso l'Inventore acquisisce ogni diritto patrimoniale relativo all'Invenzione per gli Stati o le procedure per i quali l'Università non intenda procedere, fermo restando il riconoscimento all'Università della quota del 30% sugli eventuali canoni o proventi, come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13 – Spese

Le spese relative alla pratica brevettuale comprensive della stesura della domanda di Brevetto, del deposito della domanda di Brevetto, delle eventuali estensioni internazionali e delle annualità previste nei paesi in cui è depositata la domanda e/o concesso il Brevetto e delle eventuali procedure di opposizione promosse o subite dal titolare del Brevetto, gravano sui fondi di progetto nel caso in cui il risultato delle ricerche sia derivante da un'attività finanziata che prevede uno specifico budget per i costi brevettuali. Laddove il risultato delle ricerche derivi da attività diverse, o comunque che non prevedano uno specifico budget per i costi brevettuali, le spese relative graveranno sui fondi delle Unità di Ricerca a cui afferisce l'Inventore e/o in parte sul Fondo Brevetti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il risultato delle ricerche derivi da attività condotte da personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 5 c. 2 del presente Regolamento, le spese relative graveranno sui fondi della/delle Unità di Ricerca a cui l'Inventore si dichiara afferente.

Art. 14 – Ripartizione dei proventi

1. Al termine di ogni anno, il TTO provvede a ripartire i proventi netti derivanti dallo sfruttamento economico del Brevetto secondo quanto disposto dal comma 2) del presente articolo. I proventi netti sono calcolati decurtando dai proventi lordi i costi sostenuti per la promozione, deposito, estensione e mantenimento del Brevetto. L'Università si può avvalere di consulenti specializzati e mandatari i cui costi rientrano tra i costi da decurtare ai sensi del presente articolo.
2. I proventi netti derivanti dallo sfruttamento economico del Brevetto sono ripartiti tra:
 - Inventore;
 - Unità di Ricerca che ha/hanno sostenuto le spese di brevettazione;
 - Università.

Le quote di ripartizione dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento economico del Brevetto,



sono fissate secondo la tabella seguente:

Provento netto	Scaglioni	
	Fino a 10.000 Euro	Oltre 10.000 Euro
Inventore *	60%	50%
Unità di Ricerca	10%	20%
Università	30%	30%
Di cui:		
- Fondo Brevetti**:	20%	20%
- Fondo Generale di Ateneo per la Ricerca:	10%	10%

* In presenza di più autori, la ripartizione tra gli stessi della quota spettante all'Inventore è operata tenendo conto del contributo inventivo di ogni singolo autore dichiarato nell'atto di presentazione della proposta di tutela, o in parti uguali se non specificato diversamente.

** Cfr. articolo 15 del presente Regolamento.

Art. 15 – Istituzione Fondo Brevetti

È istituito un fondo su cui potranno gravare le spese derivanti dalla gestione dei brevetti di proprietà dell'Università.

Tale fondo sarà alimentato da una parte dei proventi destinati all'Università di cui all'art. 14 comma 2. In particolare al Fondo Brevetti sarà destinata una percentuale del 20% del totale netto dei proventi. La quota residua su quanto spetta all'Università sarà destinata al Fondo Generale di Ateneo per la Ricerca (10%).

L'impiego del Fondo Brevetti è subordinato all'approvazione della DRU, previo parere della Commissione, se nominata, e può essere utilizzato:

- per la compartecipazione dell'Università agli oneri di sostenimento delle spese brevettuali, previa acquisizione di una proposta di valorizzazione dell'invenzione presentata dall'Inventore, dalla Commissione o dal TTO;
- per le spese di valorizzazione delle attività di ricerca.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Obbligo di riservatezza

All'Inventore, a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca e ai suoi risultati oggetto di PI. In particolare, è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione dell'oggetto dell'Invenzione, almeno sino al momento dell'eventuale deposito della domanda di



Brevetto. Ogni divulgazione dell'Invenzione nell'anno successivo al deposito della domanda di Brevetto deve essere soggetta a una preventiva condivisione con il TTO.

Tutte le professionalità esterne coinvolte nella procedura di brevettazione sono tenute a sottoscrivere un preventivo impegno di riservatezza secondo norma di legge, ove non già vincolate a tale obbligo in base alla iscrizione a un Albo Professionale di pertinenza all'attività svolta.

Art. 17 – Controversie

Eventuali controversie relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione del presente Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Tribunale delle Imprese di Roma.

Art. 18 – Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle altre fonti normative dell'Università stessa ed alla normativa vigente.